



CCNI MOBILITÀ ANNUALE 2019- 22

SCHEDE SINTETICHE
a cura di **Antonietta Toraldo**
Responsabile nazionale del
Dipartimento consulenza della Gilda degli Insegnanti

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

- Ogni anno il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla mobilità annuale, chiedendo di essere utilizzato o assegnato per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità anche in una provincia diversa. La mobilità annuale prevede due possibilità : l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria che richiedono determinati requisiti per la partecipazione.

Utilizzazione:

- movimento riservato prevalentemente al personale in esubero o soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata.

Assegnazione provvisoria:

- movimento riservato a coloro che hanno necessità di ricongiungimento , cura ed assistenza

Contratto triennale

- Il contratto ha **validità triennale** ma **le domande si presentano annualmente**. Le parti hanno concordato di riaprire il confronto negoziale, qualora vengano emanati dei provvedimenti normativi successivi alla sottoscrizione del testo, che producano effetti sulle materie disciplinate dal CCNI.

Tempistica

- Le domande devono essere presentate dal personale docente tramite **Istanze On Line** dal **13 al 24 luglio 2020**.
- Il **personale educativo** ed il personale **ATA** devono presentare domanda su **modulo cartaceo** dal **13 al 24 luglio 2020**.
- Il **personale docente assunto ex DDG 85/2018**, con graduatorie pubblicate entro il **31 agosto 2018**, che ha ripetuto nell'anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova, deve presentare le istanze di assegnazione provvisoria **in modalità cartacea dal 13 al 24 luglio 2020**. Le operazioni di cui al punto 42 dell'Allegato 1 riguardano esclusivamente tale tipologia di personale.

Riepilogo scadenze

- Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado **dal 13 al 24 luglio 2020** (on line tramite IOL)
- Personale educativo dal **13 al 24 luglio 2020** (cartacea)
- Personale ATA dal **13 al 24 luglio 2020**(cartacea)
- Docenti di religione cattolica dal(cartacea)

Sequenza operativa

- È previsto che le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria debbano concludersi **entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di** vigenza del contratto.
- Con l'occasione si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art 8, comma 5 dell'O.M. 203/2019, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

Docenti destinatari delle Utilizzazioni

(art. 2 comma 1)

- Docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo **senza sede definitiva o in esubero sulla provincia**;
- Docenti dichiarati **soprannumerari** sull'organico della scuola di titolarità;
- Docenti **trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni** scolastici precedenti (dall'a.s. 2011/12 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;
- Docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- Docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza**, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l'accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell'esubero.
- Docenti titolari su insegnamento curricolare **in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola**.
- Docenti titolari su insegnamento curricolare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le **istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali)**.

Docenti destinatari delle Utilizzazioni

(art. 2 comma 1)

- Docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del **titolo per l'insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese**, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
- Docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della **cultura e pratica musicale**.
- **ITP transitati dagli enti locali** che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
- **ITP in esubero che possono essere utilizzati su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16** per le quali hanno il titolo e anche nei posti disponibili degli **Uffici Tecnici** costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
- **Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186**, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell'idoneità.

Preferenze esprimibili per le utilizzazioni

- Sono stati introdotti criteri di scelta delle preferenze per presentare la domanda di utilizzazione simili a quanto previsto per la mobilità ordinaria, quindi anche con possibilità di richiedere **codici sintetici per comune, distretto e provincia**.
- I docenti trasferiti come soprannumerari che chiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità devono inserire **come prima preferenza tale scuola**. Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le **scuole del comune (o del distretto sub-comunale)** che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore. Successivamente possono essere indicate eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni.
- **N.B. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo in caso si vogliano esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La **mancata indicazione** della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità **annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni**.

Licei Musicali (art. 6 bis)

- Per gli aa.ss. 2020-21 e 2021-22 le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all'allegato 1 del CCNI.
- Non ci sarà quindi nessuna proroga per la conferma dei docenti già utilizzati sulle discipline specifiche dei licei musicali. L'amministrazione ha spiegato che un'eventuale modifica del testo contrattuale comporterebbe un nuovo iter autorizzativo, con l'impossibilità di effettuare le operazioni in tempo utile.

Docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie (art. 7)

- Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2020/21
- Tutti i docenti che sono in possesso dei requisiti di ricongiungimento e di cura possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale **a prescindere dagli esiti della mobilità.**
- È consentita la domanda di assegnazione provvisoria metropolitana, nei **comuni con più distretti sub-comunali** solo a **coloro** che si avvalgono delle **precedenze** di cui **all'art. 8** del CCNI.

Requisiti per chiedere l'Assegnazione Provvisoria (art. 7 comma 1)

- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- Ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).

Preferenze esprimibili per le Assegnazioni Provvisorie (Art. 7 comma 3)

- L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a **20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.**
- Le preferenze possono essere del seguente tipo:
- **scuole**
- **comuni**
- **distretti**
- **provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).**
- **N.B.** Nella domanda di assegnazione provvisoria è **obbligatorio indicare la preferenza del codice comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze per altro comune o altro distretto subcomunale.** La mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento(o distretto subcomunale) non annulla la domanda, ma la stessa sarà considerata solamente per le preferenze espresse per il comune(o distretto sub comunale) di ricongiungimento.

Precedenze Assegnazioni Provvisorie ed Utilizzazioni (art. 8)

- Confermate tutte le precedenze dello scorso anno (art. 8). **La precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni precede l'assistenza all'unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.**
- **N.B.** Per usufruire delle precedenze occorre indicare come **prima preferenza il codice del comune/distretto sub-comunale** (di residenza, di cura, di assistenza) **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**
- **È obbligatorio indicare la preferenza sintetica del comune/distretto subcomunale**(di residenza, di cura, di assistenza) **prima di esprimere preferenze di scuole ubicate in altri comuni.** La mancata indicazione del comune o del distretto subcomunale non annulla la domanda, ma la stessa viene esaminata senza tener conto della precedenza.

Sostegno docenti non specializzati (art. 7 comma 14)

- I docenti privi del titolo di specializzazione, ma che stiano per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno, possono produrre domanda di assegnazione interprovinciale.
- L'assegnazione suddetta è disposta in subordine a quella del personale provvisto del prescritto titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti specializzati presenti nelle GAE e nelle GI.

Documentazione da allegare

- All'istanza di **assegnazione provvisoria (art.1 comma 8)** devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni vale quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. n. 182 del 23.3.2020 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
- In altre parole bisogna allegare i documenti attestanti i motivi per cui si avanza la richiesta, le eventuali precedenze e le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
- All'istanza di **utilizzo (art 1 comma 6)** non va allegata alcuna documentazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, in quanto la valutazione dei titoli è effettuata dalla scuola di servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
- Ai fini del riconoscimento delle **precedenze**, invece, è **necessario presentare** le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, oltre alle eventuali certificazioni mediche.